

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

La controversia ha ad oggetto l'applicazione di un tasso d'interesse promozionale alle somme depositate su un conto corrente intrattenuto presso la resistente, di cui il ricorrente è titolare. In particolare, in base alla dinamica riferita da parte attrice, l'istante – nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2025 – depositava sul proprio conto corrente una somma pari a circa euro 185.000,00, al fine di beneficiare di un'offerta promozionale presentata sul sito web dell'istituto di credito, che prevedeva l'applicazione di un tasso di interesse del 3,50% per il periodo dal 1° giugno 2025 fino al 31 agosto 2025, sulla nuova liquidità versata. Non vedendosi riconoscere il tasso di favore, in data 18 giugno 2025, il proponente contattava l'intermediario, dal quale apprendeva di non poter accedere alle condizioni premiali, in quanto non destinatario della relativa comunicazione promozionale trasmessa via e-mail. In data 22 giugno 2025, il ricorrente provvedeva, pertanto, a

rimuovere la liquidità dal conto. Tanto premesso, parte attrice domanda che l'istituto di credito sia condannato a riconoscergli un importo pari a quello derivante dall'applicazione delle condizioni premiali per tutto il periodo, dal 1° giugno 2025 fino al 31 agosto 2025.

Con le controdeduzioni, parte convenuta osserva che la concessione delle condizioni promozionali invocate dal ricorrente era subordinata alla verifica del cosiddetto "delta montante" tra due rilevazioni successive del saldo disponibile sul conto corrente. Tale verifica implica il trattamento dei dati relativi alla movimentazione del rapporto, attività che – in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali – può essere svolta dalla banca esclusivamente nei confronti dei clienti che abbiano previamente prestato il consenso al trattamento per finalità di profilazione. Nel caso di specie, tuttavia, l'istante – in sede di apertura del conto – ha negato tale consenso, con la conseguenza che l'intermediario si è trovato nell'impossibilità tecnica di effettuare le verifiche necessarie e, quindi, di riconoscere le condizioni promozionali richieste. Ciò posto, in un'ottica conciliativa e prima della presentazione delle controdeduzioni, la banca ha comunque riconosciuto al cliente la differenza tra il tasso applicato al conto (0,5%) e il tasso promozionale (3,5%) per il periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 22 giugno 2025. La nuova liquidità considerata ai fini dell'applicazione del tasso differenziale (pari al 3%) è stata quella versata tra il 1° aprile e il 31 maggio 2025, secondo quanto previsto dalle condizioni dell'offerta. In particolare, la base di calcolo è stata individuata nell'importo di euro 183.943,58, corrispondente alla differenza tra la liquidità presente al 1° aprile 2025 (euro 187.573,24) e quella risultante al 31 marzo 2025 (euro 3.629,66). L'importo complessivamente riconosciuto a titolo di interessi promozionali ammonta a euro 207,83. L'istituto ha, inoltre, rimborsato la somma di euro 20,00 corrisposta per la presentazione del ricorso. Diversamente, le richieste relative al periodo successivo al 22 giugno 2025 (dal 23 giugno al 31 agosto 2025) non sono state accolte, in quanto, a partire da tale data, il conto risultava privo di giacenza. Alla luce di quanto precede, parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il cliente – oltre a ribadire quanto già dedotto – evidenzia di aver ritirato le somme dal conto in data 22 giugno 2025 esclusivamente a causa del mancato riconoscimento delle condizioni promozionali. Rappresenta, altresì, che, ove fosse stato informato del fatto che tale mancato riconoscimento dipendeva dall'assenza del consenso *privacy*, avrebbe potuto agevolmente prestarlo. L'istante insiste, pertanto, nella propria domanda risarcitoria, sostenendo che – nonostante il parziale riconoscimento delle sue ragioni – il comportamento dell'intermediario gli ha comunque impedito di beneficiare della promozione per il periodo compreso tra il 23 giugno 2025 e il 31 agosto 2025.

Con le controrepliche il resistente ribadisce quanto già dedotto.

DIRITTO

È pacifico che, prima dell'aprile 2025, sul sito dell'intermediario resistente fosse stata pubblicata un'offerta promozionale che prevedeva il riconoscimento di un tasso d'interesse promozionale. L'offerta era riservata alla nuova liquidità versata tra il 1° aprile e il 31 maggio 2025, da determinarsi come differenza positiva tra il saldo contabile al 31 maggio e quello rilevato al 1° aprile. L'iniziativa aveva come *“destinatari ... tutti i clienti della Banca”* che rispettavano specifici requisiti, alla data del 1° aprile 2025, consistenti nella titolarità di un conto presso l'intermediario, nell'assenza di scoperti o di altre restrizioni sul rapporto e nel fatto che il conto non beneficiasse già di condizioni promozionali, ma fosse remunerato al solo tasso base dello 0,5%.

Dalla documentazione in atti risulta che, alla data del 1° aprile 2025, parte attrice fosse in possesso dei requisiti previsti per accedere all'offerta; nondimeno, l'intermediario sostiene di non aver riconosciuto il beneficio in quanto, in sede di apertura del rapporto, il cliente aveva negato il consenso al trattamento dei dati per finalità di profilazione.

Ebbene, osserva il Collegio che, nel regolamento promozionale pubblicato sul sito della banca, tale ulteriore condizione non risultava esplicitata.

Peraltro, la necessità del consenso al trattamento dei dati per finalità di profilazione – emersa per la prima volta in fase di reclamo, quando la promozione era ormai terminata – non è stata rappresentata al ricorrente neppure in occasione del contatto con il servizio clienti del 18 giugno 2025. In tale circostanza, infatti, l'istante veniva informato di non poter accedere alla promozione perché riservata ai soli clienti destinatari di specifica comunicazione via e-mail.

Alla luce di quanto precede, questo Arbitro ritiene illegittimo il comportamento dell'intermediario, per aver subordinato l'applicazione delle condizioni promozionali alla profilazione del cliente.

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dal cliente, si rileva che la resistente – successivamente alla presentazione del ricorso – ha riconosciuto al proponente la somma di euro 207,83, corrispondente agli ulteriori interessi che egli avrebbe maturato fruendo del tasso promozionale per il periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 22 giugno 2025, data di smobilizzo delle somme dal conto da parte dell'istante. L'intermediario ha, inoltre, provveduto a rimborsare l'importo di euro 20,00, relativo alle spese sostenute per la presentazione del ricorso.

Alla luce di quanto precede, questo Arbitro dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle istanze risarcitorie proposte da parte attrice.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale. Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per aver subordinato l'applicazione delle condizioni promozionali alla profilazione del cliente. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di 20,00 euro versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE